

**OGGETTO: AVVISO DI CUI ALL'ORDINANZA 5564/2018,  
PUBBLICATA IN DATA 19/05/2018, DEL TAR DEL LAZIO  
ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, N. 13390/2017-MORALE  
MASSIMO CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO**

**N OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO CON L'ORDINANZA DI CUI  
ALL'OGGETTO, SI INDICA QUANTO SEGUE:**

**L SIG. MORALE MASSIMO** adiva il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA, con RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI  
SOSPENSIVA PER L'ANNULLAMENTO del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei  
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali,  
del 13/10/17, prot. n.0000202, notificato in data 16/10/17, in forza del quale il ricorrente è stato  
escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco,  
bandito con decreto del Capo del Dipartimento n.5140 del 6/11/2008, in seguito al giudizio espresso  
dalla Commissione medica: " ipoacusia percettiva bilaterale, per le medie ed alte frequenze (2000-  
4000-6000-8000 Hz). D.M. 11 marzo 2008 n.78, art.1, c.1. Lettera g)";

A sostegno della domanda, il ricorrente, il quale aveva presentato la domanda di partecipazione alla  
procedura selettiva "de qua", assumeva che il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei  
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per  
gli Affari Generali, emesso il 13/10/2017, in forza del quale veniva comunicata l'esclusione dal  
concorso, a motivo del predetto giudizio negativo espresso dalla Commissione medica - ipoacusia  
bilaterale percettiva per le medie ed alte frequenze ... - in relazione ai requisiti previsti dal D.M.  
11/03/2008 n.78, art.1, comma 1, lettera g) , risulta illegittimo e lesivo dei diritti ed interessi legittimi  
dello stesso per i seguenti

**MOTIVI**

**A) VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 lett.g) DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
11 marzo 2008, n.78, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO  
ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA'  
TRA GLI ATTI DELLA P.A. ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALLA  
COMMISSIONE MEDICA IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' Uditiva DEL RICORRENTE,**

\*\*\*\*\*

**B) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO  
DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E 1 L.241/90. .**

\*\*\*\*\*

**C) FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIVA.**

Nella fattispecie in esame, riteniamo che ricorra sia il presupposto del fumus boni juris, alla  
luce delle motivazioni di diritto già esplicitate, che del periculum in mora, atteso il grave ed  
irreparabile pregiudizio scaturente dall'esclusione dalla procedura selettiva in esame, laddove  
risulta già approvata la graduatoria finale degli ammessi alla procedura selettiva stessa ed  
iniziati i successivi corsi.

Pertanto, si chiede disporre, in via cautelare ed urgente, l'ammissione del riserva con riserva  
nella graduatoria degli idonei ovvero, in ogni caso, la visita medica di verifica, tramite  
designando organismo pubblico, estraneo alle parti in giudizio, ovvero, se ritenuto necessario, CTU  
medico-legale, al fine di eseguire un nuovo accertamento sanitario, per verificare la effettiva  
misurazione audiometrica del ricorrente e, pertanto, il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando  
"de quo".

AVVISO

---

---

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio – Rom  
n.5564/18, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati

---

---

COPIA DI LAVORO